



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

(In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

BANDO PUBBLICO 2018

(Allegato A)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO relative alla Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”

Sottomisura 10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
Interventi:	
10.1.1	Produzione integrata
10.1.3	Conservazione del suolo
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere
Ufficio competente	Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali
Scadenza presentazione domanda	15/05/2018
Responsabili procedimento: Coordinamento Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio

Il presente bando regola l'applicazione della Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- nell'ambito della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2018.



Sommaro

Sommario	2
FINALITÀ E OBIETTIVI	3
SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA.....	4
1.1 AMBITO DI INTERVENTO	4
1.2 BENEFICIARI	4
1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	4
1.4 IMPEGNI.....	5
1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	10
1.6 IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI.....	10
1.7 DOTAZIONE FINANZIARIA	10
1.8 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
SEZIONE 2 – INTERVENTO 10.1.3 CONSERVAZIONE DEL SUOLO	11
2.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI	11
2.2 AMBITO DI INTERVENTO	11
2.3 BENEFICIARI	11
2.4 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	11
2.5 IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI	12
2.6 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE – SEMINA SU SODO -	12
2.7 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE -INTRODUZIONE DI COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO VERNINE-.....	13
2.8 IMPEGNI Previsti Per La Combinazione Degli Interventi -Introduzione Di Colture Di Copertura Autunno Vernine + Semina Su Sodo -	13
2.9 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE -	13
2.10 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	14
2.11 IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI.....	14
2.12 DOTAZIONE FINANZIARIA	14
2.13 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	14
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI.....	15
3.1 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	15
3.2 CLAUSOLA DI REVISIONE	15
3.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	15
3.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO	17
3.5 EROGAZIONE DEI PREMI	19
3.6 CONTROLLI E SANZIONI.....	19
3.7 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	20
3.8 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ.....	20
3.9 DISPOSIZIONI GENERALI.....	21
3.10 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	21
4. MODULO PER LA SCELTA DEL CONSULENTE AZIENDALE - MIS. 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA	25



FINALITÀ E OBIETTIVI

Nella Regione è presente un'elevatissima concentrazione di biodiversità, tanto che l'87% del territorio abruzzese è compreso in aree sottoposte a diverse tipologie di protezione ambientale.

L'intrinseca esigenza di tutela che scaturisce da tale condizione è ulteriormente rafforzata dall'immanenza di considerevoli fenomeni erosivi e franosi, che colpiscono soprattutto i contesti pedemontani e collinari della regione. Il fenomeno erosivo è accentuato dall'intensificazione dei fenomeni piovosi e dall'aumento dei periodi siccitosi nei mesi primaverili-estivi, dovuti al cambiamento climatico, di questo vi è prova nelle informazioni registrate e divulgate dal Centro Agrometeorologico Regionale. Una più ampia presenza di siepi e filari e una maggiore diffusione di pratiche conservative, quali inerbimento, introduzione di cover-crops e semina su sodo sono di fondamentale importanza per la stabilizzazione delle scarpate e le rive dei corsi d'acqua per proteggere la superficie agricola dall'azione erosiva e contestualmente favorire l'incremento della sostanza organica nei suoli.

La sottomisura 10.1 attraverso il sostegno a pratiche che favoriscono il contenimento dell'uso dei fertilizzanti di sintesi e dei fitofarmaci e l'utilizzo delle colture di copertura del suolo, incoraggia la diffusione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale che favoriscono la tutela delle risorse naturali, suolo e acqua, della biodiversità e in particolare dell'agro biodiversità, e contribuiscono alla salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio e di prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico.

Inoltre la misura favorisce l'adozione di tecniche innovative di gestione del suolo, dell'acqua, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che favoriscono la protezione ambientale e contribuisce all'accumulo di carbonio organico nei suoli limitando la mineralizzazione della sostanza organica e l'estensione di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

Il presente bando regola gli interventi, di seguito riportati, previsti dalla Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- del PSR ABRUZZO 2014-2020:

- **10.1.1 – Produzione integrata- (sez.1)**
- **10.1.3 – Conservazione del suolo- (sez. 2)**

L'intervento 10.1.1 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –Abruzzo.

L'intervento 10.1.3 può essere adottato congiuntamente a livello aziendale con l'intervento 10.1.1 Produzione Integrata e/o con Mis. 11 –Agricoltura biologica.

SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA

1.1 AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento 10.1.1- PRODUZIONE INTEGRATA è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

1.2 BENEFICIARI

- Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale ed Enti pubblici in qualità di gestori di aziende agricole.

1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2018 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno.

1.3.1 *Requisiti soggettivi*

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- Agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività".

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

1.3.2 *Requisiti oggettivi*

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1.3.3 Possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) di almeno 1 ettaro fatta eccezione per le colture ortive per le quali il limite è 0,50 ha.

1.3.4 Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree per un periodo di adesione di almeno 5 anni che decorrono dal 15 maggio 2018 (domanda di sostegno).

1.3.5 Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (**ma almeno pari ad una annualità d'impegno, copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo**), ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016. I beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno assunto con la domanda di sostegno. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore, ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014.

1.3.6 E' condizione obbligatoria e propedeutica per l'adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. La circolare Agea n. 9 prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 riporta -Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.(UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali-Campagna 2018.

Le informazioni contenute nel fascicolo saranno utilizzate ai fini dell'attività di istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto.

1.4 IMPEGNI

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) **Rispetto delle regole di condizionalità** comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 1867 del 18.01.2018 e s.m.i. (aggiornamento annuale) - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- a) **Rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime**, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- b) **Rispetto dei requisiti minimi** pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/08/2012);
- c) **Rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole** in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

1.4.1 Rispetto dei Disciplinari di produzione integrata: le aziende aderenti al tipo di intervento devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) vigenti della Regione Abruzzo. Tali Disciplinari sono basati sui provvedimenti Regionali e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della Legge 4 del 3 febbraio 2011. Nel caso di approvazione di Disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione. Le norme di produzione integrata contenute nel DPI si distinguono in "Tecniche agronomiche –parte generale e parte speciale" (All. A) e "Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti" (All. B) i cui aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura. I soggetti beneficiari, durante il periodo d'impegno, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dagli aggiornamenti annuali dei DPI.

1.4.2 Adesione e utilizzo del Sistema Informativo del SQNPI, secondo le specifiche Procedure di Adesione, Gestione e Controllo definite e revisionate dal MIPAAF Direzione generale dello Sviluppo Rurale – Organismo Tecnico Scientifico.

La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell'OdC tra quelli accreditati ed inseriti nell'apposita lista gestita dal Mipaaf, che provvederanno ad eseguire i controlli ed a certificare la conformità dei metodi di produzione adottati nel rispetto del DPI Abruzzo ed delle procedure fissate dal SQNPI.

La richiesta di adesione al SQNPI deve essere presentata su sistema SIAN entro il termine ultimo del 30 luglio 2018.

Ai fini dell'attuazione della tipologia di operazione 10.1.1, il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è utilizzato unicamente come Sistema Informativo collegato all'attuazione dell'impegno di adottare il disciplinare di produzione integrata.

Con riferimento al Manuale SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO , revisionato annualmente dal LGNTA/OTS , le domande di adesione possono essere presentate per i seguenti scopi:

- marchio SQNPI;
- conformità agro-climatico-ambientale;
- conformità agro-climatico-ambientale e marchio SQNPI.

1.4.3 Consulenza aziendale: i beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1, se fanno uso di prodotti fitosanitari, nel rispetto del D.lgs. 150/2012 e rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, dovranno avvalersi della consulenza di un tecnico in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (consulenza che può essere svolta anche da un consulente della struttura associativa cui l'azienda aderisce). I consulenti si avvarranno delle indicazioni dei Servizi Tecnici Regionali, quali organi di coordinamento dell'assistenza tecnica (anche attraverso le indicazioni dei Bollettini Tecnici Regionali di produzione e Difesa Integrata) e su richiesta invieranno i dati del monitoraggio, anche attraverso specifici software o piattaforme web. Il consulente potrà essere scelto tra quelli presenti nella lista predisposta dalla regione e pubblicata su sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura. Tale lista contiene consulenti abilitati PAN della Regione Abruzzo, in caso di scelta di un consulente abilitato da altra regione italiana il modello predisposto dovrà essere corredato dal certificato di abilitazione PAN del consulente scelto.

La scelta di tale consulente avrà validità di cinque anni; in caso di revoca la nomina del nuovo consulente dovrà essere comunicata agli STA competenti territorialmente entro 10 giorni dalla revoca del consulente precedente.

La scelta del consulente va confermata su sistema SIAN, se attivato (Elenco dei Consulenti PAN abilitati), oppure attraverso il modulo allegato inviato allo STA territoriale competente, entro il termine ultimo del 30 luglio 2018.

Vengono di seguito elencati gli impegni principali previsti nell'operazione 10.1.1 -Produzione Integrata- del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo, riportati nel DPI:

1.4.4

Gestione del suolo	Pendenza delle superfici (media)		
Tipo colture	Maggiore del 30%	Tra il 10 e il 30 %	Pianura
Erbacee	E' vietata la lavorazione principale del terreno. Sono consentite, esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.	<ul style="list-style-type: none"> Sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature. E' obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione. 	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (materiali biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).
Arboree	E' vietata la lavorazione principale del terreno. All'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. E' obbligatorio l'inerbimento, anche con vegetazione spontanea gestita con sfalci.	<ul style="list-style-type: none"> Per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa- argillosa. Nel periodo primaverile-estivo (1 aprile al 31 ottobre) in alternativa 	<ul style="list-style-type: none"> Obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 novembre al 31 marzo); Nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni; Sono ammissibili nelle colture arboree le operazioni di semina

		<p>all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono ammissibili le operazioni di semina ed interrimento del sovescio, in questo caso, tuttavia, il sovescio andrà eseguito a filari alterni. 	<p>ed interrimento del sovescio. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea.</p>
--	--	---	---

1.4.5

Avvicendamento culturale	<p>Adottare una rotazione quinquennale e comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio per ogni coltura, fatto salvo quanto riportato dal DPI, al quale si rimanda, con indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.</p>
---------------------------------	--

1.4.6

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	<p>Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati.</p> <p>Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per le colture ortive si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE", accompagnato laddove previsto da passaporto delle piante CE e dal documento di commercializzazione, prodotto secondo le norme tecniche nazionale (D.M. 14.04.97); -per le colture arboree (piante, marze e portinnesti) si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato", virus esente o virus controllato. In assenza di tale materiale potrà essere autorizzato, in deroga, materiale CAC, secondo le norme tecniche nazionali.
--	--

1.4.7

Analisi del terreno	<p><u>Esecuzione di almeno un'analisi del terreno</u> per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, all'inizio del periodo d'impegno (entro il primo anno di impegno). L'analisi del terreno ha validità di 5 anni per le colture erbacee; per le colture arboree è valida l'analisi eseguita all'impianto ma entro i 5 anni precedenti all'adesione dell'operazione; nel caso di impianti già in essere occorre ripetere l'analisi (che può limitarsi alle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile). Non è possibile desumere i parametri analitici puntuali dalle carte pedologiche territoriali o di fertilità disponibili in Abruzzo.</p>
----------------------------	--

1.4.8

Fertilizzazione e Piano di fertilizzazione	<p><u>Definire un Piano di fertilizzazione aziendale</u> nel rispetto dei risultati delle analisi del terreno, o in alternativa adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura come riportato dal DPI Abruzzo in vigore (allegato A). Per il primo anno di adesione, se non disponibili i parametri analitici del suolo, è valida una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che si dispone dei risultati delle analisi, prendendo a riferimento i livelli di dotazione elevata; pertanto, nelle more della compilazione del piano di concimazione l'azienda agricola è tenuta a rispettare le tabelle di concimazione a dose standard riportate nelle rispettive schede di fertilizzazione.</p> <p>Non è ammesso l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare. Sono impiegabili anche i prodotti i cui principi attivi siano inseriti nell'elenco II del Reg. CE 889/2008 (agricoltura biologica).</p>
---	---

1.4.9

Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e pesticidi	<p>Rispetto di quanto riportato:</p> <p>Nel Decreto Legislativo 14 /08/2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».</p> <p>Nel D.M. MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012", requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico) o tramite una specifica consulenza aziendale; - l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; - rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato; - rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.
---	--

1.4.10

Difesa Integrata volontaria	<p>Obbligo di giustificare i trattamenti in base ai dati di monitoraggio aziendali (o comprensoriali se l'azienda aderisce a strutture associate che svolgono il servizio di assistenza tecnica) delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI vigente.</p> <p>Obbligo di utilizzare, per ciascuna coltura, solo i principi attivi ammessi e riportati, secondo le modalità previste, nel DPI vigente.</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (Litri o Kg/ha) riportati nel DPI vigente per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggio, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali (Registro Agronomico e allegati).</p>
------------------------------------	--

1.4.11

Regolazione Attrezzature Distribuzione Prodotti Fitosanitari	<p>Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a regolazione, presso centri autorizzati, secondo quanto disposto in materia dalla Giunta Regionale e riportato nell'allegato B del DPI Abruzzo (i cui aggiornamenti sono consultabili sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura). La regolazione dovrà essere eseguita ad intervalli massimi di 3 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti, operando così in conformità ai punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale del D.Lgs. 150/2012 in applicazione della Direttiva CE 2009/128) approvato con D.M. 22/01/2014.</p>
---	---

1.4.12

Registrazioni delle operazioni colturali	<p>Compilazione e aggiornamento del Registro Agronomico, così come riportato nel DPI, che riporta la registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti, nonché del registro dell'irrigazione qualora ne ricorra l'adempimento;</p> <p>E' autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi a quelli presenti nei corrispettivi registri gestiti su supporto cartaceo. La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data dell'operazione colturale (per il primo anno l'impegno decorre dal 15 maggio). L'ODC provvederà a vidimare i registri alla data di controllo dell'azienda.</p>
---	---

1.4.13

Irrigazione	<p>Le aziende, per ciascuna coltura, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disporre dei dati termo-pluviometrici e registrarli; 2. Determinare il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo; 3. Registrare le date e i volumi delle irrigazioni effettuate; 4. Utilizzare efficienti tecniche di distribuzione irrigua. <p>Tali vincoli valgono anche nei casi di forniture irrigue non continue.</p> <p>1. Dati termo-pluviometrici</p> <p>I dati termo-pluviometrici possono essere quelli aziendali ricavabili da pluviometro o da capannina meteorologica e in questo caso è richiesta la loro registrazione, oppure, qualora disponibili quelli messi a disposizione dalla Regione Abruzzo o da altro Ente accreditato.</p> <p>La registrazione dei dati termo-pluviometrici non è obbligatoria per le colture irrigate tramite impianti microirrigui e per le aziende la cui S.A.U. è inferiore a 1 ha.</p> <p>2. Volume massimo di adacquamento per ciascun intervento irriguo per ciascun intervento irriguo può essere determinato attraverso un bilancio idrico della coltura che tenga conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione.</p> <p>In relazione alle esigenze dell'azienda il bilancio idrico delle colture può essere redatto utilizzando in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici basati anche su informazioni fornite da servizi di assistenza tecnica pubblica o privata) basati su strumenti tecnologici (ad es. pluviometri, tensiometri ecc.). <p><u>Per le aziende che non elaborano il bilancio idrico delle colture, il volume massimo di adacquamento di riferimento per ciascun intervento è in funzione del tipo di terreno come riportato nel DPI, "Linee guida alla Irrigazione" a cui si rimanda, e nelle note tecniche di coltura.</u></p> <p><u>I singoli disciplinari di coltura possono, inoltre, definire anche il volume massimo di adacquamento stagionale.</u></p> <p>3. Registrazione delle date e dei volumi delle irrigazioni, vanno effettuate nel REGISTRO IRRIGAZIONE, riportato in allegato nel DPI (<u>l'adempimento è richiesto limitatamente alle aziende ricadenti in aree irrigue e che praticano colture per le quali è ammessa l'irrigazione</u>).</p> <p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irrigazione per aspersione occorre registrare data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento. Per le sole aziende di superficie aziendale inferiore a 2 ha deve essere indicato, almeno, il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo, in questo caso, l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione; - micro-irrigazione occorre registrare il volume d'irrigazione per l'intero ciclo colturale e le date d'inizio e fine irrigazione. <p>4. Efficienti tecniche di distribuzione irrigua</p> <p>Devono essere utilizzate efficienti tecniche di distribuzione irrigua (es. irrigazione a goccia, micro-irrigazione, subirrigazione, pioggia a bassa pressione ecc.) compatibilmente con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio.</p> <p>E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento.</p>
--------------------	--

1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal **15 maggio 2018** e devono essere rispettati almeno per i 5 anni successivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

1.6 IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Premi proposti per tipologia colturale	
Tipologia colturale	Importo
Seminativi	100 €/ha
*Foraggere avvicendate	80 €/ha
Ortive	300 €/ha
Olivo da olio	240 €/ha
Vite da vino	450 €/ha
Fruttiferi	500 €/ha

*Sono escluse le foraggere non avvicendate compreso i pascoli magri.

L'operazione 10.1.1 può essere attivata congiuntamente sulla stessa superficie con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –Abruzzo.

1.7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente all'intervento 10.1.1 "Produzione integrata" ammonta a quanto definito per la Mis. 10 dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 e, la corresponsione del premio è assicurata, all'attualità solo per tre delle cinque annualità d'impegno previste dal presente bando, e comunque nel limite della disponibilità finanziaria prevista per la misura 10 del PSR, fermo restando il rispetto degli impegni assunti per l'intero quinquennio.

1.8 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

SEZIONE 2 – INTERVENTO 10.1.3 CONSERVAZIONE DEL SUOLO

L'intervento prevede impegni di diverso livello differenziati tra seminativi e colture arboree in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di aziende agricole alla luce della diversità degli ambienti pedoclimatici della Regione; ciò comporta la determinazione di premi differenziati secondo il tipo di impegno scelto dall'azienda. A parte la differenziazione tra seminativi e arboreti, l'importo dei premi è svincolato dalle tipologie di colture che l'azienda inserisce annualmente nel proprio piano colturale per il soddisfacimento dell'impegno. L'operazione prevede un impegno quinquennale che ogni anno deve interessare almeno il 25% della superficie aziendale a seminativi in avvicendamento (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate.

2.1 TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI

Sono previsti le seguenti tipologie di operazione che possono essere attivate singolarmente o in combinazione:

- I. Semina su sodo
- II. Introduzione di colture di copertura autunno vernine
- III. Inerbimento delle colture arboree specializzate

In ottemperanza con l'art.11 del reg. 808/2014, l'intervento 10.1.3 può essere adottato congiuntamente a livello aziendale con l'intervento 10.1.1 Produzione Integrata e/o con Mis. 11 - Agricoltura biologica (escluso le operazioni che prevedono -Introduzione di colture di copertura- di cui ai punti 2.7 e 2.8).

2.2 AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento 10.1.3 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

2.3 BENEFICIARI

Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

2.4 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2018 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno.

2.4.1 *Requisiti soggettivi*

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- Agricoltori "attivi" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività".

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

2.4.2 *Requisiti oggettivi*

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

2.4.2.i Possedere o detenere una superficie minima all'impegno di:

- Almeno **1 ettaro di seminativo** (per le operazioni "semina su sodo" e/o "introduzione di colture di copertura autunno vernine") e dovrà interessare almeno il 25% della superficie aziendale a seminativo;
- Almeno **un ettaro di coltura arborea specializzata** (per l'operazione "Inerbimento delle colture arboree specializzate"), castagneti esclusi e dovrà interessare almeno il 50% della superficie aziendale investita ad arboreti.

2.4.2.ii Il numero di ettari a cui si applicano gli impegni delle tre operazioni previste può variare (in aumento o in diminuzione) da un anno all'altro, per un massimo del 15% **rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno** ma sempre sopra il limite minimo previsto dal bando; la tipologia d'intervento non si applica ad appezzamenti fissi.

2.4.2.iii La durata dell'impegno è di almeno 5 anni (dal 15/5/2018 al 14/05/2023), salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

2.4.2.iv Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (**ma almeno pari ad una annualità d'impegno, copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo**) ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016. I beneficiari non possono variare le superfici di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore, ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014.

2.4.2.v E' condizione obbligatoria e propedeutica per l'adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. La circolare Agea prot. n. ORPUM. 15977 del 27 febbraio 2018 -Istruzioni operative n° 9 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento –Misure connesse alle superfici e agli animali –Campagna 2018.

Le informazioni contenute nel fascicolo saranno utilizzate ai fini dell'attività di istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto.

2.5 IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) Rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 3536 del 8.02.2016 e s.m.i. (aggiornamento annuale) - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale; di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano le seguenti norme (BCAA):
 - Copertura minima del suolo;
 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione;
 - Mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di -bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante
 - Rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- b) Rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/08/2012);
- c) Rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.6 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE – SEMINA SU SODO -

2.6.1 Ricorso esclusivo alla Semina su sodo mediante l'utilizzo di seminatrici specializzate da sodo (con divieto di aratura e affinatura);

2.6.2 Mantenere in campo i residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo;

2.6.3 Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali con la registrazione degli interventi oggetto di impegno (con evidenza della documentazione contabile e fiscale delle operazioni di semina diretta effettuate mediante conto-terzismo o noleggio della macchina (se non effettuate in proprio).

2.7 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE -INTRODUZIONE DI COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO VERNINE-

- 2.7.1 La semina di colture di copertura (specie erbacee monofite o in miscuglio) a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima (divieto di aratura); la coltura di copertura deve essere mantenuta nel periodo autunno-invernale (15 ottobre – 15 marzo);
- 2.7.2 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (è vietato il diserbo chimico);
- 2.7.3 Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in assenza di aratura);
- 2.7.4 Dimostrazione attraverso documentazione contabile e fiscale dell'acquisto delle sementi, che può essere effettuata anche con autodichiarazione del reimpiego delle sementi prodotte dall'azienda, ma con dimostrazione contabile e fiscale dell'acquisto originario delle sementi (per le colture di copertura).
- 2.7.5 Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali con evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno.

2.8 IMPEGNI PREVISTI PER LA COMBINAZIONE DEGLI INTERVENTI -INTRODUZIONE DI COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO VERNINE + SEMINA SU SODO -

- 2.8.1 La semina di colture di copertura (specie erbacee monofite o in miscuglio) a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima (divieto di aratura); la coltura di copertura deve essere mantenuta nel periodo invernale (15 ottobre - 15 marzo);
- 2.8.2 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (è vietato il diserbo chimico);
- 2.8.3 Semina della coltura principale attraverso l'uso esclusivo alla Semina su sodo mediante l'utilizzo di seminatrici specializzate da sodo, sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata (divieto di aratura e affinatura);
- 2.8.4 Dimostrazione attraverso documentazione contabile e fiscale, per acquisto delle sementi, che può essere effettuata anche con autodichiarazione del reimpiego delle sementi prodotte dall'azienda, ma con dimostrazione contabile e fiscale dell'acquisto originario delle sementi (per le colture di copertura) nonché per le operazioni di semina diretta effettuate mediante conto-terzismo o noleggio della macchina (se non effettuate in proprio);
- 2.8.5 Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno.

2.9 IMPEGNI PREVISTI PER L'OPERAZIONE - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE -

L'impegno si applica ai vigneti, agli oliveti e ai frutteti e deve interessare almeno il 50% della superficie aziendale a colture arboree specializzate. Il tipo di intervento prevede uno dei seguenti impegni:

- a) Una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina (nei vigneti e frutteti è ammessa la lavorazione solo sotto il filare);
- b) Una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale (1 novembre -31 marzo) da ottenersi con la semina di specie annuali impiantate con tecniche di lavorazione minima.

Per gli oliveti è ammesso esclusivamente l'impegno a).

- 2.9.1 Dimostrazione attraverso documentazione contabile e fiscale dell'acquisto delle sementi, che può essere effettuata anche con autodichiarazione del reimpiego delle sementi prodotte dall'azienda, ma con dimostrazione contabile e fiscale dell'acquisto originario delle sementi.

2.9.2 Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno.

L'operazione INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE- può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con l'intervento 10.1.1 Produzione Integrata e/o con Mis. 11 - Agricoltura biologica; occorrerà verificare gli impegni di "gestione del Suolo" che ricorrono nel DPI per la Produzione integrata e verificarne la compatibilità.

2.10 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal **15 maggio 2018** e devono essere rispettati almeno per i 5 anni successivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

2.11 IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Premi proposti per tipologia di impegno		
IMPEGNO	Tipologia colturale	Importo
I- Semina su sodo	Seminativi	200 €/ha
II- Introduzione di colture di copertura autunno vernine	Seminativi	220 €/ha
III- Introduzione di colture di copertura autunno vernine + semina su sodo	Seminativi	320 €/ha
IV- Inerbimento delle colture arboree specializzate	Vigneti, oliveti e fruttiferi	110 €/ha

L'intervento 10.1.3 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con l'intervento 10.1.1 (Produzione Integrata) e Mis. 11 - Agricoltura biologica (escluso le operazioni che prevedono – Introduzione di colture di copertura- di cui ai punti 2.7 e 2.8).

2.12 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente all'intervento 10.1.1 "Produzione integrata" ammonta a quanto definito per la Mis. 10 dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014-2020 e , la corresponsione del premio è assicurata, all'attualità solo per tre delle cinque annualità d'impegno previste dal presente bando, e comunque nel limite della disponibilità finanziaria prevista per la misura 10 del PSR, fermo restando il rispetto degli impegni assunti per l'intero quinquennio.

2.13 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

3.1 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante, che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla Sottomisura 10.1, assolve *ipso facto* a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA). Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

3.2 CLAUSOLA DI REVISIONE

E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013

- a) Per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica:
- b) Per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- c) Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art.28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

3.3.1 Modalità

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

3.3.2 Termini per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il termine del 15/05/2018.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2018, in tal caso l'importo dell'aiuto sarà decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute con un ritardo superiore a **25** giorni di calendario, ovvero oltre il 11 giugno 2018, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

3.3.3 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata, fino al 31/05/2018. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- Modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- Modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- Modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. La presentazione di una domanda di modifica oltre **il termine del 31/05/2018** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 11 giugno 2018.

3.3.4 Ritiro parziale o totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente o totalmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro parziale o totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

3.3.5 Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

3.3.6 Domande annuali di pagamento

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 809/2014, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. Dal 2016, ai sensi del reg. UE 65/2011 art. 3 (circ. AGEA prot. UMU/515 del 25/03/2016), l'azienda è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno (su portale SIAN) sebbene in assenza di domanda di pagamento; senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato NON MANTENUTO.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

3.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze verrà avviato l'iter istruttorio presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90. Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, si compone delle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande
- b) Verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) Ammissibilità: verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) Declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio, nonché la declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
- e) Notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio e dell'inammissibilità con relativa motivazione;
- f) Gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali e relative determinazioni.
- g) Formulazione della graduatoria unica regionale, l'elenco degli ammessi con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo e l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

3.4.1 Verifica della ricevibilità delle domande

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- a) Presentate oltre i termini stabiliti nel presente bando al paragrafo "Termini per la presentazione delle domande" per il rilascio della domanda su portale SIAN, fatte salve le disposizioni previste per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento;
- b) Non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande lo STA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante PEC, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

3.4.2 Ammissibilità

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto.

Non saranno ammissibili le domande:

- a) Presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- b) Erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili, e saranno pubblicate tramite il sito web della Regione Abruzzo (indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul sito "trasparenza, valutazione e merito": la pubblicazione ha valore di notifica.

Quelle non ammesse, comunicate con notifica tramite PEC con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere.

Il richiedente che intende proporre ricorso in opposizione avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

3.5 EROGAZIONE DEI PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

Il pagamento avviene:

- a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

3.6 CONTROLLI E SANZIONI

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 15% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Le domande relative all'intervento 10.1.2 sono sottoposte ai seguenti controlli:

1. Controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - a. Verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - b. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente
 - c. Verifica condizioni di ammissibilità
 - d. Verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo.
2. Controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili e non ammissibili al pagamento; il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
 - a. L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - b. L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - c. Controlli specifici previsti per la misura.
3. Controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Detto controllo è di competenza dall'Organismo Pagatore.

Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

Riduzioni ed esclusioni

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla DdP non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. UE n.640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014). Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. UE n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. UE n.1306/2013, il saldo restante è azzerato. (art.19 comma 3 del Reg. UE n.640/2014)

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

3.7 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

3.8 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio promozione delle Filiere, competenti Servizi Territoriali per l'agricoltura;
- Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-20120 Mis. 10 intervento 10.1.1;
- Ufficio Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali;
- Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;

- e) Data di conclusione del procedimento: di norma 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- f) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- g) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- h) Data ultima presentazione domanda 15 maggio 2018 (salvo proroghe che si intendono sin d'ora accettate);
- i) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

3.9 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

3.10 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, la Regione Abruzzo con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo nella versione notificata il giorno 29/10/2015, recepita con Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001".

I seguenti Regolamenti UE normano lo sviluppo rurale:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- b) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- c) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- f) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- g) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- h) Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- i) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Costituiscono fonte normativa anche:

- a) D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- b) DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- c) L.R. 04.01.2014 n.3 Gestione delle Foreste Demaniali Regionali, Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo.
- d) Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N.141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- e) Determinazione del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca - Regione Abruzzo DPD/92/16 del 17/2/16 "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2017/2020 " e smi DPD/178/2016 del 14/12/2016.
- f) D.M. n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- g) Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- h) Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- i) Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione";
- j) Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- k) Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune -domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- a) Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- b) Circolare Agea prot. n. ORPUM. 15977 del 27 febbraio 2018 -Istruzioni operative n° 9 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento –Misure connesse alle superfici e agli animali –Campagna 2018.
- c) Determinazione Dirigenziale Dip. Agricoltura n° DPD019/51 del 28/03/2018 "Aggiornamento del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) annualità 2018 vincolante per le aziende operanti nella Regione Abruzzo e che aderiscono ad impegni specifici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in attuazione di metodi per l'ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità" (e s.m.i.).

DEFINIZIONI

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

- **Agricoltore in attività:** i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- **Animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;
- **Animale accertato:** un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;
- **Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.
- **BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004
- **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto
- **Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento
- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.
- **Intervento:** Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma
Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **STA:** Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente che provvedono al protocollo e presa in carico delle domande di sostegno.
- **Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie
- **Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.
- **S.O.I.:** Superficie Oggetto di Impegno, s'intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti della sottomisura.
- **I.C.O:** Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure/operazioni, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

- **S.Q.N.P.I.** : Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, Legge Istitutiva N°4 del 3/02/2011 Art.2 comma 3 e successivi; DM attuativo 4890 dell'8 maggio 2014.
- **Unità Bovine Adulte (UBA)**: La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;


Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al
mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in
agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali

Il Responsabile
Dott. Rocco Antonio ZINNI



Servizio Promozione delle Filiere

Il Dirigente
Dott.ssa Tamara AGOSTINI





4. MODULO PER LA SCELTA DEL CONSULENTE AZIENDALE - MIS. 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA**Alla Regione Abruzzo****Competente STA di****Oggetto: rispetto dell'impegno 1.4.12 del bando mis 10.1.1 –produzione Integrata- Nomina consulente PAN.**

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di titolare/ legale rappresentante dell'azienda _____ CUUA _____ con sede legale a _____ con domanda di sostegno alla Mis. 10.1.1 n. _____

DICHIARA

- di fare uso di prodotti Fitosanitari
 NON fare uso di prodotti Fitosanitari

Qualora l'azienda faccia uso di Prodotti Fitosanitari**NOMINA**

quale consulente PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (ai sensi del DM. 22/01/2014 e DGR Abruzzo n. 163 del 4/03/2015) così come previsto dal bando per l'intervento 10.1.1 "Produzione Integrata" - 2018) e s.m.i. il Sig. _____ iscritto all'ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Consulenti PAN) della Regione Abruzzo (in caso di scelta di un consulente abilitato da altra regione italiana il modello predisposto dovrà essere corredato dal certificato di abilitazione PAN del consulente scelto). Tale scelta si intende valida per l'intero periodo di impegno 5 anni), in caso di revoca la nomina del nuovo consulente dovrà essere comunicata agli STA competenti territorialmente entro 10 giorni dalla revoca del consulente precedente.

_____ li _____

FIRMA

Allega:

- documento di riconoscimento titolare aziendale
- certificato di abilitazione PAN del consulente scelto (se di altra regione) e doc. riconoscimento consulente

N.B. Inviare via PEC ed e-mail al Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente.

STA TERAMO: PEC dpd024@pec.regione.abruzzo.it, mail dpd024@regione.abruzzo.itSTA CHIETI: PEC dpd026@pec.regione.abruzzo.it, mail dpd026@regione.abruzzo.itSTA AVEZZANO: PEC dpd025@pec.regione.abruzzo.it, mail dpd025@regione.abruzzo.it